

(N. 212)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei Senatori SILVESTRINI, SANTERO, DE BOSIO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 DICEMBRE 1948

Elevamento dei limiti di età per il collocamento a riposo del personale degli uffici delle Ferrovie dello Stato

ONOREVOLI SENATORI. — L'articolo 83 del Regolamento del personale delle Ferrovie dello Stato, approvato con regio decreto 7 aprile 1925, n. 405, e successive modificazioni, stabilisce che gli agenti degli Uffici vengano collocati a riposo alla data del compimento del 60° anno di età con 30 anni di compartecipazione al fondo pensioni. Lo stesso articolo però ammette una deroga a tale criterio in quanto aggiunge che gli agenti in questione possono essere mantenuti in servizio fino al limite massimo di:

a) 62 anni di età se appartenenti a gradi non superiori al 3° (grado 6° della gerarchia statale);

b) 64 anni se appartenenti al grado 2° (grado 5° della gerarchia statale);

c) 66 anni se appartenenti al grado 1° (grado 4° della gerarchia statale).

Sempre a norma dell'articolo succitato il personale proveniente dalle altre Amministrazioni dello Stato e che abbia conservato il relativo trattamento di pensione, viene collocato a riposo quando abbia raggiunto o 40 anni di servizio o quando, avendo com-

piuto non meno di 20 anni di servizio, abbia raggiunto 66 anni di età se del grado 1° (4° gerarchia statale) o 65 anni di età se di grado inferiore al 1° (testo unico della legge sulle pensioni approvato con regio decreto n. 70 del 22 febbraio 1895 e successive modificazioni).

Inoltre il personale proveniente da altre Amministrazioni ferroviarie (ferrovie secondarie Romane, Reali Sarde, Palermo-Corleone-S. Carlo) che non sia stato iscritto al fondo pensioni ma abbia conservato l'iscrizione alle Casse di Previdenza di provenienza e che quindi abbia titolo alla pensione equo trattamento a norma del Regolamento per i dipendenti dai pubblici servizi di trasporto (Regio decreto 1538/1920) viene esonerato in base all'articolo 83 f) R. P. al raggiungimento dei 60 anni di età e 25 di servizio (servizi attivi) e a 65 anni di età e 25 di servizio (servizi sedentari).

Il suddetto articolo 83 R. P. la cui essenza non è che la ripetizione del corrispondente articolo già esistente nei Regolamenti del 1905 delle cessate Amministrazioni Mediterranea, Adriatica e Sicula, crea una situazione di

palese inferiorità e di soggezione degli impiegati ferroviari rispetto a tutti gli altri impiegati dello Stato.

È noto infatti che gli impiegati di tutte le Amministrazioni, anche a carattere autonomo, esclusa soltanto quella ferroviaria, vengono messi a riposo all'età minima di 65 anni. È noto inoltre che con recenti provvedimenti legislativi i dipendenti dal Ministero della pubblica istruzione, dal Ministero di grazia e giustizia e da ultimo gli ambulanti postali, hanno ottenuto un ulteriore elevamento dei termini per il collocamento a riposo e, con disposizioni interne, hanno ottenuto altresì, in considerazione delle particolari condizioni del momento, la sospensione temporanea dello stesso collocamento a riposo.

A prescindere quindi dalla sperequazione evidente e incomprensibile che obbliga gli agenti degli Uffici delle Ferrovie dello Stato a lasciare l'impiego almeno tre anni prima del personale di pari grado delle altre Amministrazioni senza contropartita di alcun beneficio sul trattamento di pensione, sta di fatto che il provvedimento si appalesa lesivo agli stessi interessi dell'Amministrazione per i motivi ampiamente illustrati dalla circolare emessa dall'attuale Capo dello Stato nell'epoca in cui era Ministro del Bilancio, circolare con la quale si sostiene e si giustifica la necessità che siano poste allo studio disposizioni che consentano il mantenimento in servizio dei funzionari dello Stato in linea generale fino al 70° anno di età.

La questione, sottoposta all'esame dell'Amministrazione ferroviaria, ha sollevato le seguenti obiezioni:

1° che le Ferrovie dello Stato sono una Azienda autonoma;

2° che il provvedimento dovrebbe estendersi anche al personale esecutivo;

3° che c'è necessità di far posto ai partigiani, reduci e combattenti;

4° che il provvedimento solleverebbe il risentimento di tutti coloro che per essere stati esonerati sia pure un giorno prima della sua decorrenza, non potrebbero beneficiarne.

Tali obiezioni risultano facili da contro battere. Infatti per il primo punto si osserva che gli impiegati ferroviari, col passaggio allo

Stato delle ex Reti Mediterranea, Adriatica e Sicula, avvenuto nel 1905, sono divenuti *de facto* e *de jure* impiegati dello Stato. Comunque, dato e non concesso che le Ferrovie dello Stato siano costituite in Azienda autonoma, non esiste motivo per considerarle avulse dalla compagine statale, in quanto il personale delle altre Aziende autonome, per esempio quello dei Monopoli, fruiscono dell'identico trattamento - a tutti gli effetti, compreso quello del collocamento a riposo al compimento del 65° anno di età - praticato ai propri impiegati delle altre Amministrazioni dello Stato.

Sta di fatto, invece, che l'Amministrazione ferroviaria non ha di autonomo che il proprio bilancio, non diversificandosi nel resto, beninteso per quanto riguarda il personale degli uffici da tutti gli altri Ministeri con i quali ha di comune la gerarchia e il trattamento economico.

Inoltre, come si è accennato, gli agenti provenienti dalle altre Amministrazioni statali o dalle ferrovie secondarie sono esonerati dal servizio al compimento del 65° e del 66° anno di età e ciò che più conta è che al compimento del 65° anno viene anche esonerato il personale dell'Ispettorato generale della Motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, Ispettorato che fa parte integrante del Ministero dei trasporti, cosicché viene a verificarsi il paradosso che nella stessa Amministrazione sono applicati due diversi criteri rispetto al collocamento a riposo di una stessa categoria di personale.

Per quanto riguarda il secondo punto, occorre mettere in evidenza che gli impiegati ferroviari degli Uffici disimpegnano attribuzioni essenzialmente amministrative in tutto uguali a quelle degli altri impiegati dello Stato e nettamente distinte da quelle disimpegnate dal personale esecutivo. Infatti questo ultimo, date le particolari caratteristiche del servizio che deve compiere (servizio sulle locomotive, servizio sui treni, servizio nelle stazioni, servizi scambi e manovre ecc.) oltre che possedere requisiti fisici ben definiti, è indispensabile altresì che mantenga quell'elasticità nei movimenti che non può invero ricercarsi in elementi che hanno raggiunto un'età uguale o superiore a 60 anni.

Da ciò scaturisce la netta distinzione fra il

personale esecutivo e quello amministrativo, distinzione del resto che sussiste in qualsiasi azienda a carattere industriale dove gli ingegneri che la dirigono, i ragionieri che ne curano il bilancio e gli impiegati che provvedono al disbrigo delle pratiche amministrative, non possono essere giudicati, agli effetti dell'andata in quiescenza, alla stessa stregua degli operai addetti alle macchine e dei tecnici che ne sorvegliano il funzionamento, per i quali sono richieste speciali qualità fisiche.

Per il terzo punto è evidente che non sussistono ragioni per cui soltanto gli impiegati ferroviari dovrebbero far posto ai reduci, partigiani e combattenti e non anche quelli degli altri Ministeri, i quali bandiscono regolari concorsi fra esterni per tutte le categorie di personale, senza per questo privarsi dell'opera dei propri dipendenti prima del raggiungimento, da parte di questi ultimi, del 65° anno di età.

Nè d'altra parte il mantenimento in servizio sino a 65 anni dei ferrovieri anziani degli uffici comprometterebbe la carriera dei giovani, data la notevole differenza di età e di anzianità nel grado esistente fra il numeroso gruppo dei collocandi a riposo negli anni 1947, 1948, 1949 e 1950, che assomma a circa 535 elementi all'anno, e quello che segue. Ciò a prescindere dalla considerazione che nell'attuale intensa fase ricostruttiva dell'Azienda ferroviaria riuscirebbe di grande utilità l'apporto dell'opera del personale pratico, disci-

plinato e non sempre di facile sostituzione. Ed infatti molti impiegati, assunti in larga misura all'inizio dell'esercizio di Stato, si addensano nelle classi che vengono ad esaurirsi numericamente perchè colpite dai limiti di età in quest'anno e in quelli prossimi, cosicchè si presenta imbarazzante per l'Amministrazione il problema della loro sostituzione con elementi che abbiano potuto sperimentare sufficientemente la propria capacità.

D'altra parte non si ritiene che il Tesoro possa sollevare comunque eccezioni alla traduzione in atto dei desiderata degli impiegati ferroviari dal momento che nessuna eccezione ha mosso per quanto riguarda l'elevamento dei limiti di età testè decretato a favore del personale appartenente ad altri Ministeri.

Circa poi l'ultima obiezione resta indiscutibile che è comunque sempre meglio attuare un provvedimento equo a favore di una collettività operante anche se di tale provvedimento non possono beneficiare coloro che ad essa più non appartengono, piuttosto che perpetuare l'ingiustizia.

Concludendo, il provvedimento legislativo che si propone non ha carattere eccezionale in quanto ha soltanto per scopo di estendere agli impiegati degli uffici ferroviari le disposizioni che regolano il trattamento usato a tutti gli altri impiegati dello Stato rispetto ai limiti di età stabiliti per il collocamento a riposo, il che è da considerarsi un atto di assoluta giustizia.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il limite minimo d'età di anni 60, stabilito dall'articolo 83 *a*) del Regolamento del personale delle Ferrovie dello Stato, approvato con regio decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405, e successive modificazioni, per il collocamento a riposo degli impiegati degli Uffici delle Ferrovie dello Stato di qualsiasi provenienza è elevato a 65 anni. Rimane, peraltro, immutata la facoltà dell'Amministrazione di esonerare in qualsiasi momento gli impiegati che, per sopravvenuta inabilità fisica, non siano più idonei a prestar servizio.

Art. 2.

L'Amministrazione ferroviaria ha tuttavia facoltà di trattenere in servizio il personale di cui all'articolo 1 sino al compimento del 70° anno di età.

Al raggiungimento di quest'ultimo limite si procede senz'altro al collocamento a riposo.

Art. 3.

Nella prima applicazione della presente legge il limite di età di cui al precedente articolo 1 viene esteso agli impiegati che hanno compiuto il 60° anno d'età dopo il 1° gennaio 1946.